TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

# Art. 118-bis

## Controllo sulle informazioni fornite al pubblico

1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 25 gennaio 2007 · versione 15

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico intermediazione finanziaria |
| Estremi | Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
| Parte | IV — Disciplina degli emittenti |
| Titolo | III — Emittenti |
| Capo | I — Informazione societaria |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-118-bis-controllo-sulle-informazioni-fornite-al-pubblico/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it